



**Comune di Rubiera**  
Provincia di Reggio Emilia

Allegato 1  
alla Deliberazione di Consiglio

## **Regolamento del commercio su aree pubbliche**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 marzo 2024

# Regolamento del commercio su aree pubbliche

<b>TITOLO I – Disposizioni Generali.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Procedure per l'individuazione delle aree fieristico-mercatali.....	6
Art. 4 Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere.....	6
Art. 5 Esercizio del commercio su aree pubbliche.....	7
Art. 6 Autorizzazione e concessione di posteggio.....	7
Art. 7 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.....	7
Art. 8 Obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.....	8
Art. 9 Modalità di utilizzo dei posteggi.....	8
Art.10 Modalità di vendita.....	8
Art.11 Servizi comunali per l'area mercatale.....	9
Art.12 Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	9
Art.13 Sosta e circolazione stradale nelle aree di mercato.....	9
Art.14 Norme igienico-sanitarie.....	9
<b>TITOLO II – Disciplina generale dei mercati e dei posteggi isolati.....</b>	<b>11</b>
Art.15 Tipologia dei mercati.....	11
Art.16 Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati.....	11
Art.17 Localizzazione, configurazione e articolazione dei posteggi isolati.....	11
Art.18 Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati.....	11
Art.19 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati esistenti.....	12
Art.20 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione.....	13
Art.21 Subingresso.....	13
Art.22 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi, trasferimenti temporanei.	14
Art.23 Miglioria.....	15
Art.24 Scambio consensuale di posteggi.....	15
Art.25 Variazioni della superficie di posteggio.....	15
Art.26 Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio.....	16
Art.27 Assenze dei concessionari di posteggio.....	16
Art.28 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta).....	16
Art.29 Affidamento della gestione dei servizi accessori.....	18
<b>TITOLO III – Disciplina generale delle fiere.....</b>	<b>19</b>
Art.30 Classificazione delle fiere.....	19
Art.31 Disciplina dei mercati applicabile alle fiere.....	19
Art.32 Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione.....	19

Art.33 Presenze e assenze dei concessionari di posteggio.....	20
<b>TITOLO IV – Disciplina del commercio in forma itinerante.....</b>	<b>21</b>
Art.34 Modalità di rilascio dell’ autorizzazione per l’ esercizio del commercio in forma itinerante.....	21
Art.35 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante.....	21
Art.36 Zone vietate al commercio itinerante.....	21
<b>TITOLO V – Produttori agricoli.....</b>	<b>22</b>
Art.37 Determinazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.....	22
Art.38 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli.....	22
Art.39 Assegnazione giornaliera posteggi liberi riservati ai produttori agricoli.....	22
<b>TITOLO VI – Manifestazioni a Carattere Commerciale Temporanee.....</b>	<b>23</b>
Art.40 Manifestazioni promozionali.....	23
Art.41 Programmazione delle manifestazioni.....	23
Art.42 Attività di vendita ammesse su area pubblica.....	23
<b>TITOLO VII – Sanzioni.....</b>	<b>24</b>
Art.43 Sospensione dell’ autorizzazione.....	24
Art.44 Revoca dell’ autorizzazione al commercio su aree pubbliche.....	24
Art.45 Rinuncia, revoca e decadenza della concessione di posteggio.....	25
Art.46 Sanzioni pecuniarie.....	25
Art.47 Confisca della merce.....	25
Art.48 Diffida amministrativa.....	25
<b>TITOLO VIII – Disposizioni finali.....</b>	<b>27</b>
Art.49 Entrata in vigore ed abrogazioni.....	27

# TITOLO I – Disposizioni Generali

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:
  - a) la qualificazione di mercati al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
  - c) la riqualificazione urbana, con riferimento alla tutela dei beni di particolare rilievo storico architettonico;
  - d) una logistica dei mercati e delle fiere idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine
  
2. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
  - a) dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
  - b) dalla legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni ;
  - c) dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della l.r. 25 giugno 1999, n. 12”* e successive modificazioni;
  - d) dalla legge della Regione Emilia-Romagna del 24 marzo 2004 n.6 e relativo regolamento regionale attuativo n. 20 del 29 luglio 2004 *“Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6”*;
  - e) dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* e, in particolare dagli artt.70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali;
  - f) dalla legge della Regione Emilia-Romagna 10 febbraio 2011 n. 1 *“Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”* e successive modificazioni;
  - g) dall'Intesa del 5 luglio 2012 (successivamente *“Intesa”*) stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della l. 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
  - h) dal *“Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente *“Documento Unitario”*) del 24 gennaio 2013;*
  - i) dal Documento unitario delle regioni e province autonome concernente *“Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche del 3 agosto 2016;*
  - j) dalla deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. 2012 *“Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica”*;
  - k) dalla deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2019 n. 21 *“Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999”* ;e dalle norme in materia nel tempo vigenti.

## Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
  - a) per **commercio su aree pubbliche**: : tutta la gamma di attività di vendita di merci, alimentari e non, nonché di somministrazione alimenti e bevande da effettuarsi su qualsivoglia area pubblica, ivi compresa quella di natura demaniale ed altresì quelle aree private di cui il Comune detiene, a vario titolo la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) **per aree pubbliche:** tutte le strade, le piazze, i canali e ogni altro tratto, non escluso quello gravato da servitù di pubblico passaggio e tutte le altre aree comunque destinate ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** qualsiasi area pubblica formata da un nucleo più o meno esteso di posteggi, eventualmente munita di attrezzatura, atta ad ospitare per uno o più giorni della settimana o del mese attività che si esplicano in offerta di merceologie e di somministrazione alimenti e bevande, supportata dall'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per fiera:** la manifestazione istituita dal Comune caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- e) **per mercato ordinario e fiera ordinaria:** il mercato non soggetto a limitazione di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- f) **per mercato o fiera a merceologia esclusiva:** la fattispecie dante vita ad un contesto mercatale all'interno del quale sono ammessi esclusivamente posteggi organizzati per settori merceologici, per specializzazioni merceologiche o per settori e per specializzazioni merceologiche;
- g) **per mercato straordinario:** il mercato che si tiene occasionalmente, in particolari circostanze, nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato;
- h) **per fiera straordinaria:** la fiera che, all'atto della sua istituzione, non è previsto si svolga per un numero di edizioni complessivamente superiori a 2 e con le stesse modalità;
- i) **per presenze in un mercato o in una fiera:**
  - i. per gli spuntisti: il numero di volte registrate in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, munito di merce, attrezzature, mezzo e titoli abilitanti, anche se non gli viene assegnato il posteggio a spunta, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia;
  - ii. per i concessionari: si aggiunge ai precedenti il requisito dell'effettivo esercizio dell'attività commerciale;
- j) **per presenze maturate dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa:** si intende la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;
- k) **per produttore agricolo:** colui il quale esercita, in forma professionale, attività di coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame nonché le attività ad esse connesse
- l) **per posteggio:** la porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) **per posteggio isolato o fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non sia collocato in un'area mercatale;
- n) **per miglioria di posteggio:** l'autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, per modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato;
- o) **per scambio consensuale di posteggio:** l'autorizzazione rilasciata dal Comune a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, per scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore merceologico;
- p) **per registro di mercato o fiera:** il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico e, se determinate, per specializzazioni merceologiche, e formulata secondo i criteri di cui all'[art.25](#);
- q) **per settore merceologico,** il settore alimentare e quello non alimentare;
- r) **per specializzazione merceologica,** il tipo di merce abbinata ad ogni settore o singolo posteggio finalizzata a garantire un'offerta di varietà di prodotti al pubblico in particolari tipologie di mercati o fiere.
- s) **per spunta:** l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
- t) **per spuntista:** operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare occasionalmente un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- u) **per dante causa:** il soggetto, persona fisica o giuridica, che temporaneamente trasferisce al conduttore la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo di azienda in forza di un contratto di

affitto, di comodato o a titolo di usufrutto, nonchè il soggetto, persona fisica o giuridica, che trasferisce a titolo definitivo la proprietà dell'azienda o del ramo di azienda in virtù di un contratto di vendita o di donazione o in caso di successione per causa di morte;

- v) per **conduttore**: si intende il soggetto persona fisica o persona giuridica che in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto esercita la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo d'azienda;
- w) per **subingresso**: si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda o in caso di successione per causa di morte;
- x) per **reintestazione**: si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del cedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.
- y) per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita effettuata unitamente alla preparazione del prodotto, tale da permettere una rapida consumazione sul posto di quanto acquistato.

### **Art. 3 Procedure per l'individuazione delle aree fieristico-mercatali**

1. L'istituzione e la soppressione dei mercati e delle fiere sono deliberati con atto del Consiglio comunale, previa istruttoria degli uffici comunali competenti, sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'atto istitutivo dei mercati e delle fiere deve riportare i seguenti elementi descrittivi essenziali:
  - a) nome del mercato o della fiera;
  - b) data e cadenza di svolgimento;
  - c) individuazione dell'area e della superficie mercatale;
  - d) classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
  - e) numero totale dei posteggi.
3. Nell'atto istitutivo dei mercati e delle fiere possono essere altresì indicati:
  - a) il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
  - b) il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
  - c) le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;
  - d) altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
  - e) la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
  - f) il settore merceologico di riferimento;
  - g) la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
4. L'individuazione dei posteggi isolati viene effettuata con apposita delibera approvata dal Consiglio comunale.

### **Art. 4 Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere**

1. Il mercato ordinario e annuale si svolge nella giornata del sabato.
2. La Fiera di Giugno si svolge la seconda domenica di giugno, la Fiera di Settembre si svolge l'ultima domenica di settembre.
3. Gli orari di esercizio delle attività dei mercati e delle fiere sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco.
4. Nei sabati antecedenti le Fiere di Giugno e di Settembre, i concessionari dei posteggi del mercato ordinario, temporaneamente occupati dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante, sono riposizionati in altra area al fine di esercitare la loro attività.
5. Per motivi di pubblico interesse, non viene concesso il suolo pubblico per lo svolgimento del mercato nelle giornate del 25 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.
6. Per motivi di pubblico interesse, il Comune si riserva di destinare l'area mercatale, o parte di essa, ad altre iniziative. Le iniziative non potranno essere superiori a tre nell'anno solare, esclusi i sabati antecedenti le Fiere di Giugno e di Settembre di cui al comma precedente, e saranno comunicate con congruo anticipo ai concessionari. Ai concessionari delle aree interessate saranno assegnati congrui spazi al fine di poter esercitare la loro attività nella stessa giornata di sabato o, in caso di occupazione integrale dell'area mercatale, in altra giornata.
7. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

## **Art. 5 Esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio rilasciata dal Comune, in ottemperanza alla normativa regionale, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
4. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
  - a) ai sensi del d.lgs. 114/1998 art. 28, comma 1, lettera a);
  - b) in qualunque regione italiana ai sensi del d.lgs. 114/1998 art. 28, comma 1, lettera b).
5. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni, corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del precedente comma, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.

## **Art. 6 Autorizzazione e concessione di posteggio**

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati o in posteggi isolati mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica di cui agli [artt. 18, 19 e 20](#).
2. La concessione di posteggio ha durata pluriennale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali, regolarmente costituite o cooperative.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. L'impresa deve, inoltre, essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
5. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
6. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq.
7. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente regolamento comunale in materia.
9. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, senza attività di vendita, quali ad esempio il ciabattino e l'arrotino. L'esercizio di tali attività, che non necessitano di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, è subordinato al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, i cui criteri e modalità di assegnazione sono previsti nel relativo regolamento comunale.
10. A seguito di riassegnazione, miglioria, scambio consensuale di posteggio, ristrutturazione del mercato o spostamento dei posteggi, l'autorizzazione e la concessione sono sostituite con nuovi atti aventi la medesima scadenza.

## **Art. 7 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica è presentata per via telematica utilizzando le piattaforme regionali predisposte a tal fine.

2. Il termine per il rilascio del provvedimento o per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al deposito della domanda.
3. Il procedimento è soggetto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241/90 e al relativo regolamento comunale.

#### **Art. 8 Obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio**

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato:
  - a) al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
  - b) al pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori, se previsti;
  - c) alla comunicazione telematica entro 180 giorni dell'eventuale trasferimento di residenza o di sede legale;
  - d) al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e della normativa vigente, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del Mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale.
2. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, gli operatori del commercio su area pubblica, hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione.
3. Nel caso di subingresso in autorizzazione di tipo A, è fatto obbligo esibire l'avvenuta presentazione di SCIA di subingresso corredata da ricevuta di avvenuta consegna.

#### **Art. 9 Modalità di utilizzo dei posteggi**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.
3. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
4. Al fine di agevolare il transito dei mezzi di emergenza nell'area mercatale, tende, ombrelloni, gazebo ed altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere oltre la verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio. Tutte le attrezzature di copertura devono essere dotate di sistemi tali da garantirne sempre la tempestiva chiusura.
5. Eventuali ombrelloni o coperture devono garantire un'altezza minima di metri 2,40 dal suolo.
6. Eventuali barriere laterali devono essere collocate all'interno dell'area concessionata e arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.
7. Alle tende di protezione del banco di vendita non può essere appeso alcun tipo di merce o teli di separazione. I teli di copertura dei banchi devono essere puliti, decorosi.
8. Qualora il medesimo operatore sia titolare di due autorizzazioni e concessioni di posteggi ubicati l'uno di fianco all'altro, per ragioni organizzative e funzionali, può collocare le attrezzature di vendita in aderenza, fermo restando che la superficie complessiva dell'area occupata non può superare la somma delle superfici delle aree dei singoli posteggi oggetto di concessioni. Quanto sopra non modifica la titolarità di due distinte autorizzazioni e concessioni.
9. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a cm. 50, fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" che può essere posizionata a terra.

#### **Art.10 Modalità di vendita**

1. E' vietato l'utilizzo di mezzi audio e audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita e ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
2. A tutela dei consumatori è vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. E' vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati.
4. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.
5. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita e di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere, differenziandoli per tipologia e provvedere al corretto conferimento.



6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi. Essi assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
7. Il concessionario non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione o alterare/danneggiare la segnaletica orizzontale e verticale, salvo speciale autorizzazione del Comune o comunque danneggiare o imbrattare la proprietà comunale.
8. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.

#### **Art.11 Servizi comunali per l'area mercatale**

1. Il Comune assicura a tutti i posteggi dell'area mercatale la fruizione di servizi per l'esercizio dell'attività di vendita.
2. Precedentemente al rilascio della concessione o all'atto di subingresso, è onere del concessionario e dell'eventuale subentrante verificare la compatibilità dei servizi presenti relativi al posteggio.
3. Il Comune non adegua i servizi su istanza dei singoli concessionari, ma interviene per il ripristino di quelli esistenti o per l'adeguamento dei medesimi sull'intera area mercatale.

#### **Art.12 Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche**

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere e dell'attività di vendita nei posteggi isolati, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti devono osservare le disposizioni contenute nel "Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze del mercato ordinario settimanale" vigente che sarà pubblicato sul sito istituzionale e consegnato ed illustrato ad ogni operatore commerciale.
2. Nel caso siano dotate nuove misure e indicazioni tecniche in materia, per la loro applicazione e attuazione pratica nei vari contesti di commercio su area pubblica, saranno istituiti gruppi di lavoro composti dai tecnici comunali, associazioni di categoria del commercio con il coordinamento dell'Ufficio Commercio.

#### **Art.13 Sosta e circolazione stradale nelle aree di mercato**

1. Il Responsabile competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area mercatale.
2. Nell'area mercatale, nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli (comprese le biciclette), diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non sia collocato sui marciapiedi o sulle aiuole. Durante le operazioni di carico e scarico della merce l'eventuale collocazione dei veicoli al di fuori degli spazi assegnati deve comunque sempre consentire il passaggio dei mezzi degli altri operatori.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento come previsto dal piano di sicurezza e di gestione delle emergenze del mercato ordinario settimanale.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
6. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 500. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve. Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi della normativa regionale, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

#### **Art.14 Norme igienico-sanitarie**

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalle normative vigenti.

2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
4. La vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previo invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente. I funghi epigei spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale. Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi freschi epigei spontanei e porcini secchi sfusi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

## **TITOLO II – Disciplina generale dei mercati e dei posteggi isolati**

### **Art.15 Tipologia dei mercati**

1. Il mercato settimanale del sabato è di tipo “ordinario” essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche.
2. Il settore merceologico dei posteggi del mercato settimanale del sabato è di tipo misto.
3. Ai sensi dell’art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

### **Art.16 Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati**

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate alle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale nelle quali sono evidenziati :
  - a) l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;
  - c) le aree ed il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli, distinguendo fra quelli aventi carattere permanente e quelli aventi carattere stagionale;
  - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.
2. Il Consiglio Comunale può, inoltre, stabilire, compatibilmente con gli spazi a disposizione:
  - a) gli eventuali posteggi che, per la loro dislocazione, necessitano di determinate caratteristiche atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza (es.: tende retraibili, requisiti previsti per le bombole G.P.L.);
  - b) l’obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro i limiti del posteggio assegnato oppure il divieto di tenere il mezzo di trasporto nel posteggio assegnato
  - c) eventuali aree espositive;
  - d) eventuali aree o posteggi riservati all’occupazione da parte di partiti politici e/o organizzazioni sindacali;
  - e) eventuali aree riservate o vietate alle esibizioni di artisti di strada;
  - f) l’occupazione del suolo pubblico da parte di imprenditori, regolarmente iscritti o annotati al Registro Imprese, che erogano servizi, quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolari, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili;
  - g) l’occupazione del suolo pubblico da parte di artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno [quali: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili];
  - h) l’occupazione del suolo pubblico da parte di associazioni senza scopo di lucro, ad esclusione di quelle che effettuano una mera raccolta di denaro.
3. L’occupazione di suolo pubblico non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe dei mercati.

### **Art.17 Localizzazione, configurazione e articolazione dei posteggi isolati**

1. L’ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate alle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni di questo Titolo in quanto compatibili.
3. In caso di assenza del titolare del posteggio isolato, non è prevista l’assegnazione giornaliera alla spunta.

### **Art.18 Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati**

1. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione Emilia-Romagna l’elenco dei posteggi liberi nei mercati e tra i posteggi isolati che intende assegnare.

2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro il termine indicato nel bando, che deve essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.
4. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'[art. 6, comma 6](#), del regolamento.
5. Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile competente nei tempi previsti dal bando:
  - a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della l.r. 1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
  - b) redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente. Contro tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
  - c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
  - d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
6. In occasione del bando di assegnazione dei posteggi resisi liberi può essere assegnato un solo posteggio per operatore.
7. I posteggi sono assegnati successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 14.

#### **Art.19 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati esistenti**

1. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercati esistenti sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:
  - a) al richiedente e all'eventuale dante causa;
  - b) al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).
3. Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:
  - a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
  - b) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
  - c) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60
4. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7, al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,
5. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) maggior numero di presenze alla spunta, maturate dal soggetto che presenta istanza di concessione e dal suo immediato dante causa;
  - b) ad operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
  - c) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile del Servizio competente.

## **Art.20 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione o di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e punteggi di priorità:
  - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: Punti 5
  - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o online, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani): Punti 3
  - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: Punti 2
2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.
3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
4. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile del Servizio competente.
5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la revoca del titolo abilitativo.

## **Art.21 Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
  - a) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.;
  - b) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato, a pena di inammissibilità della SCIA di subingresso;
  - c) gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa, deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione in corso.
2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) del cedente e del cessionario con modalità telematiche, ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.
3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 ed aver ottenuto ricevuta telematica di avvenuta consegna.
4. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per 6 mesi dalla data di apertura della successione.
5. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a pena di decadenza. Durante lo stesso periodo può essere comunicata la sospensione dell'attività e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e

dell'anzianità di attività maturata dai cedenti. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo [art. 26](#). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.

8. In caso di subingresso in un'azienda titolare di autorizzazione e concessione di posteggio soggette ai vincoli di cui all'[art. 16, comma 2, lett. a\)](#), il subentrante deve prendere atto delle infrastrutture esistenti e rispettare eventuali vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale.

## **Art.22 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi, trasferimenti temporanei**

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi, comunque superiore al 30 % del totale, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e le Associazioni dei consumatori, con apposita deliberazione definisce: la nuova area mercatale, eventuali vincoli e gli spazi destinati ai posteggi riscontrabili in specifiche planimetrie.
2. Il Responsabile del settore attiva le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale per assicurare il rispetto dei criteri di assegnazione dei posteggi ai titolari delle concessioni oggetto di spostamento.
3. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo [art. 26](#) e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
4. Il Responsabile provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
5. Nel caso in cui sia necessario per motivi di pubblico interesse, sicurezza o igiene, intervenire in una zona dell'area mercatale che riguarda un numero di operatori inferiori al 30% del numero totale, la proposta di ricollocazione o di minimo scorrimento di posteggi non costituisce ristrutturazione del mercato. In tal caso il Responsabile provvede alla ricollocazione degli operatori, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
6. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.
7. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta, sentite le Associazioni di Categoria ed i rappresentanti di mercato.
8. Il temporaneo spostamento degli operatori, potrà avvenire anche nell'ottica di un più razionale utilizzo delle aree mercatali e nel contesto di un discorso volto ad ottimizzare i profili della funzionalità inerenti operatori e fruitori, nei casi di specie sottoelencati:
  - a) allorché il numero degli operatori presenti non sia superiore al 50% di quelli assegnatari del posteggio dato in concessione;
  - b) qualora uno o più operatori si trovi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizione del tutto marginale o isolata rispetto agli operatori regolarmente presenti.
9. L'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, avviene di norma nel rispetto dei seguenti indirizzi:
  - a) trasferimento limitato all'intera giornata mercatale o a frazione temporale d'essa;
  - b) garanzia resa all'operatore in ordine alla disponibilità di uno spazio avente dimensioni pari o superiori a quella del posteggio concesso ordinariamente;
  - c) favorire l'aggregazione spaziale del maggior numero degli operatori presenti.
10. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Locale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

## **Art.23 Miglioria**

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'[art. 18, comma 1](#), del presente regolamento relativa ai posteggi liberi:
  - a) informa gli operatori del mercato della possibilità di ottenere lo spostamento in tali posteggi, indicando il termine entro il quale presentare la domanda di miglioria;
  - b) esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R..
2. Gli spostamenti di posteggio a seguito di miglioria, sono riservati agli operatori già in possesso di titolo concessorio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le necessità dei banchi e degli autonegozi e nel rispetto degli eventuali vincoli merceologici o di settore, si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo [art. 26](#). Si inizia soddisfacendo le richieste relative ai posteggi originariamente liberi e, man mano che si procede, si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle migliorie già accolte.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
5. I titolari convocati all'assemblea di cui al precedente punto 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
7. Nell'ipotesi in cui nel periodo post-miglioria rimangano posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale, acquisito il parere delle Associazioni di Categoria, ha facoltà di adottare provvedimento mirato alla soppressione dei posti divenuti vacanti o, in alternativa può comunicare i posteggi medesimi alla Regione al fine della loro pubblicazione sul BUR.
8. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
9. Rimangono ferme tutte le disposizioni riguardanti il divieto di detenere in concessione più di due posteggi, per settore merceologico, nell'ambito dello stesso contesto mercatale, nonché quanto previsto in tema di individuazione di settori e delle specializzazioni merceologiche.

## **Art.24 Scambio consensuale di posteggi**

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico e delle disposizioni del cui all'[art. 6, comma 6](#).
2. Le domande di scambio di posteggio possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

## **Art.25 Variazioni della superficie di posteggio**

1. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, restituiscano l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 (ottanta) metri.
2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente punto comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria del mercato.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al presente articolo, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

4. Il Comune, a seguito di revoca, rinuncia o cessazione dell'attività con conseguente restituzione del titolo autorizzativo, sentite le Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, può:
  - a) per motivi di pubblico interesse, per motivi sicurezza sopprimere i posteggi vacanti al fine di garantire migliore percorribilità o fruibilità dell'area di mercato per operatori, acquirenti e residenti nel centro storico;
  - b) comunicare i posteggi medesimi alla Regione al fine della loro pubblicazione sul BUR, previo espletamento di procedura di miglioria, ai sensi del precedente [art. 23](#).
5. A seguito di quanto sopra, si procederà all'aggiornamento della planimetria del mercato di cui al precedente [art. 16](#).

#### **Art.26 Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso gli uffici comunali competenti sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti:
  - a) la planimetria del mercato/dei mercati e dei posteggi isolati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati,
  - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio, con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio è formata secondo i criteri previsti dalla normativa regionale:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
  - b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.
3. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.
4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul sito istituzionale, di norma a cadenza semestrale.

#### **Art.27 Assenze dei concessionari di posteggio**

1. Nel mercato del sabato, in assenza di giustificazione, all'operatore sono consentite n.18 assenze.
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. b) del d.lgs. 114/1998, non sono conteggiati:
  - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica;
  - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'[art. 21 comma 5](#);
  - c) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6, comma 2 e 2 bis della l.r. 1/2011 e s.m.i. per irregolarità contributiva.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b) del d.lgs. 114/1998 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario.

#### **Art.28 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)**

1. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati nei mercati e nei posteggi isolati, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e di comunicazione presentata secondo le modalità previste dalle norme regionali.
2. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell'UE non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato o il posteggio isolato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La comunicazione è efficace dopo 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune; in caso di subingresso nell'attività di un'impresa che ha già presentato la comunicazione per la spunta, la comunicazione del subentrante ha efficacia immediata.



4. La graduatoria dei non assegnatari di posteggio è conservata presso l'ufficio comunale competente, aggiornata in base alle disposizioni regionali ed è elaborata in base ai seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
  - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.  
A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:
    1. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    2. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    3. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
  - c) in caso di parità, ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese inteso come valore assoluto.
  - d) In caso di ulteriore parità si applica il criterio cronologico della presentazione delle comunicazioni
5. Gli agenti di Polizia Locale, verificano la presenza degli operatori titolari di posteggio all'orario di inizio della vendita, da intendersi come il momento in cui è già presente il banco allestito con attrezzatura e merce esposta per la vendita, e procede all'assegnazione dei posteggi liberi secondo l'ordine della graduatoria.
6. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali come richiesto dai vigenti regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
7. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente del personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.
8. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima della orario di chiusura del mercato, si procederà all'annullamento della presenza.
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
10. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.
11. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i:
  - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario;
  - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante;
  - c) non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio pluriennale.
12. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare detta comunicazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.
13. La Polizia Locale può disporre la sospensione delle operazioni di spunta nei casi in cui si renda necessario tutelare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli o la pubblica incolumità.

## **Art.29 Affidamento della gestione dei servizi accessori**

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione commerciale, possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori di commercio su area pubblica.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

## TITOLO III – Disciplina generale delle fiere

### Art.30 Classificazione delle fiere

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di istituzione e soppressione delle fiere, anche straordinarie, svolte su area pubblica, le modalità di svolgimento delle stesse, le modalità di assegnazione e riassegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti e in quelle di nuova istituzione, l'assegnazione temporanea di posteggi non assegnati, le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
2. Le fiere sono disciplinate dalle norme del presente Titolo e da quelle in materia di mercati in quanto applicabili.
3. Le fiere sono classificate in:
  - a) ordinarie
  - b) a merceologia esclusiva
  - c) straordinarie.
4. La Fiera di Giugno e la Fiera di Settembre sono di tipo ordinario essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche.
5. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

### Art.31 Disciplina dei mercati applicabile alle fiere

1. I criteri e le modalità di localizzazione, configurazione e articolazione delle fiere sono disciplinati dall'[art. 16](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
2. Le modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti sono disciplinate dall'[art. 18](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
3. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni nelle fiere esistenti sono disciplinati dall'[art. 19](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
4. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni nelle fiere di nuova istituzione sono disciplinati dall'[art. 20](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
5. Le modalità di subingresso nelle autorizzazioni sono disciplinate dall'[art. 21](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
6. La ristrutturazione, gli spostamenti parziali o totali dei posteggi, i trasferimenti temporanei sono disciplinati dall'[art. 22](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
7. Le procedure di miglioria sono disciplinate dall'[art. 23](#) del presente regolamento in quanto applicabili.
8. Lo scambio consensuale di posteggi è disciplinato dall'[art.24](#) del presente regolamento in quanto applicabile.
9. Le variazioni di superficie di posteggio sono disciplinate dall'[art.25](#) del presente regolamento in quanto applicabile.
10. L'affidamento e la gestione dei servizi accessori sono disciplinati dall'[art. 29](#) del presente regolamento in quanto applicabili.

### Art.32 Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione dodecennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.
2. Ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale n.1368/1999 e s.m.i.
3. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno effettuato domanda di partecipazione alla fiera, almeno 60 giorni prima dell'evento, è formulata nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 del Documento Unitario.
4. La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. Gli operatori sono convocati, il giorno della fiera, secondo

l'ordine di graduatoria, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

5. La posizione nella graduatoria di cui al precedente comma 3, è comunicata agli interessati prima della data di svolgimento della fiera; con la stessa comunicazione avviene la convocazione degli operatori, per la scelta del posteggio.
6. Esaurita la graduatoria di cui al precedente comma 3, ma non i posteggi liberi, saranno ammessi a partecipare alla fiera, gli operatori commerciali sulla base della graduatoria di punta, redatta ed approvata secondo la procedura prevista per i mercati dall'[art.28](#) del presente regolamento.

### **Art.33 Presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

1. Per registrare la presenza, il titolare di concessione di posteggio deve essere effettivamente presente o assente giustificato con riferimento ai criteri di cui all'[art. 27](#), in tutte le giornate di svolgimento della fiera.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.

## **TITOLO IV – Disciplina del commercio in forma itinerante**

### **Art.34 Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è presentata al SUAP del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 28 comma 4 del d.lgs. 114/98 e della legge regionale 12/1999 art. 3, tramite le piattaforme regionali predisposte a tal fine.

### **Art.35 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante**

1. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, abbia attivato e sia in regola con la posizione contributiva INPS e, nel caso in cui abbia dipendenti, con la posizione assicurativa INAIL e abbia adempiuto agli obblighi di pagamento delle entrate patrimoniali relative alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati nel territorio del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
  - a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo;
3. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica.
4. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

### **Art.36 Zone vietate al commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 28, comma 16, del d.lgs. 114/98.
2. Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche.
3. Il commercio in forma itinerante, in qualsiasi forma e modalità, è sempre vietato:
  - a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale;
  - b) nel centro storico;
  - c) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione;
  - d) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro luoghi di cura, cimiteri, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di zone monumentali/artistiche/museali dovunque essi siano, salvo espressa autorizzazione;
  - e) nelle giornate di mercato o fiera all'interno delle aree mercatali o fieristiche e in un raggio di m. 500 dalle stesse;
  - f) in tutti i casi nei quali la sosta del veicolo dell'operatore o del potenziale acquirente costituisce intralcio o violazione delle norme del codice della strada.

## TITOLO V – Produttori agricoli

### Art.37 Determinazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare la quota pari al 2% negli ambiti mercatali ed al 4% nei contesti fieristici.

### Art.38 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, è soggetta al rilascio di concessione, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della l.r. n.12/1999 e s.m.i., applicando nell'ordine i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato,
  - b) maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
2. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) di durata pluriennale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con efficacia estesa all'intero anno solare,
  - b) di durata pluriennale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.
3. Ciascun produttore agricolo non può detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato ed il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nel medesimo ambito mercatale sono da considerarsi irricevibili.
4. L'assegnazione di posteggi che si rendessero disponibili:
  - a) per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato
  - b) a seguito di istituzione di nuovo contesto mercataleè effettuata sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo, in ottemperanza al limite di cui al precedente comma 3.
5. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
  - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza di cui all'[art 27, comma 3](#) del presente regolamento. In caso di concessioni con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare, le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
6. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

### Art.39 Assegnazione giornaliera posteggi liberi riservati ai produttori agricoli.

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato
  - b) maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
2. I produttori agricoli già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1.
3. La procedura di assegnazione denominata "spunta", ha inizio dopo la rilevazione delle assenze dei produttori agricoli concessionari di posteggio di cui al comma 1.

## **TITOLO VI – Manifestazioni a Carattere Commerciale Temporanee**

### **Art.40 Manifestazioni promozionali**

1. Il presente Titolo disciplina le manifestazioni che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, indette al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le attività produttive e commerciali o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio nonché alla valorizzazione di iniziative turistiche, di animazione, culturali e sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Alle manifestazioni possono partecipare:
  - a) operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica
  - b) produttori agricoli con titolo abilitativo di cui alla normativa vigente in materia
  - c) imprenditori iscritti all'Albo delle imprese artigiane
  - d) soggetti titolari di titolo abilitativo per attività di commercio in sede fissa
  - e) soggetti titolari di titolo abilitativo per attività di somministrazione di alimenti e bevande
3. Le manifestazioni commerciali possono essere gestite dai seguenti soggetti:
  - a) associazioni di categoria, di volontariato, sportive, pro loco e similari;
  - b) consorzi, cooperative, agenzie, società e comitati di operatori;
  - c) soggetti affidatari di gestione di eventi da parte del Comune di Rubiera.

### **Art.41 Programmazione delle manifestazioni**

1. Il Comune emanerà apposito avviso pubblico per i soggetti che intendono organizzare le iniziative di cui al precedente articolo. Nell'avviso saranno indicate le modalità di presentazione delle istanze e i criteri di individuazione dei soggetti cui saranno affidate le iniziative.
2. Si provvederà all'esame e alla valutazione delle proposte pervenute privilegiando:
  - a) le manifestazioni volte a promuovere e valorizzare il centro storico, nonché specifiche aree urbane;
  - b) le manifestazioni tematiche specialistiche di promozione dei prodotti del territorio.

### **Art.42 Attività di vendita ammesse su area pubblica**

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:
  - a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute, Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;
  - b) attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti a favore dei visitatori, purchè riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.l, del d.lgs. n.114/98 e s.m.i.;
  - c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4, comma 2, lett. h, del d.lgs. n.114/98 e s.m.i.;
2. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art.7 bis della l.r. n.12/99 e s.m.i.

## TITOLO VII – Sanzioni

### Art.43 Sospensione dell'autorizzazione

1. Ai sensi della normativa vigente, in caso di reiterate violazioni o nel caso in cui si verificano infrazioni di particolare gravità, il Responsabile del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.
2. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:
  - a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
  - b) l'utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro;
  - c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
  - d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
  - e) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
  - f) il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle caratteristiche della struttura di vendita;
  - g) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
  - h) la vendita di merce usata;
  - i) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - j) l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
  - k) la reiterata mancata esibizione del titolo autorizzatorio;
  - l) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette di cui all'[art.36](#) o con modalità difformi rispetto a quelle ammesse dall'[art. 35](#) o stando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non fanno parte del veicolo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, pure se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. In caso di irregolarità riscontrata durante la verifica della regolarità contributiva, l'autorizzazione amministrativa è sospesa per sei mesi e la sospensione è revocata solo nel caso in cui l'interessato dimostri l'avvenuta regolarizzazione, come espressamente previsto dalla normativa regionale.
5. Il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico comporta la sospensione dell'autorizzazione fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza computata ai fini della revoca prevista dal successivo [art 45, comma 1](#) lett. c).
6. E' fatta salva l'applicazione della diffida amministrativa di cui all'[art. 48](#).

### Art.44 Revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche è revocata nel caso in cui:
  - a) il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.;
  - b) il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
  - c) il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva decorsi i sei mesi di sospensione di cui al precedente [art 43, comma 4](#);
  - d) sia dichiarata la decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al successivo [art. 45, comma 1](#), lettera c);
  - e) sia restituito il titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all' [art. 25, comma 2](#);
  - f) il titolare non rispetti gli impegni contenuti nella dichiarazione resa ai sensi dell'[art.20, comma 1](#) del presente regolamento.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, sarà adottato dal Responsabile del competente settore comunale, dandone comunicazione all'interessato, secondo le disposizioni previste dalla legge 241/90 e s.m.i.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca delle autorizzazioni per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente.



4. La revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A comporta la contestuale decadenza del titolo concessorio relativo al posteggio, laddove sia stato rilasciato in modo disgiunto.

#### **Art.45 Rinuncia, revoca e decadenza della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente;
  - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare nei mercati annuali e ad un terzo (arrotondato all'unità inferiore in caso di decimali fino a 5 compreso, e arrotondato all'unità superiore in caso di decimali oltre 5) delle volte nei mercati di più breve durata (stagionali e periodici), fatte salve le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate. Nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
  - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (tipo A).

#### **Art.46 Sanzioni pecuniarie**

1. Il commercio su aree pubbliche esercitato senza autorizzazione, o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 114/98.
2. In caso di violazioni di norme in materia igienico-sanitarie, ambientale, edilizia, urbanistica o di altra natura pertinenti all'esercizio del commercio su aree pubbliche, trovano applicazione le sanzioni ivi previste e quanto disposto ai successivi artt. 47 e 48.
3. La mancata esibizione dei titoli autorizzatori al commercio su aree pubbliche e l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette sono sanzionati ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 114/98, s.m.i.
4. Le violazioni delle norme del presente regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dal comma precedente, sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art.8, comma 3, della l.r. n.6/2004 con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00 nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/81.

#### **Art.47 Confisca della merce**

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 114/98 e dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 6/2004, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e della attrezzatura funzionale alla vendita, nei seguenti casi:
  - a) nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'[art. 46, comma 1](#);
  - b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o su un'area privata aperta al pubblico.
2. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature può procedere con le modalità semplificate previste dal regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20.

#### **Art.48 Diffida amministrativa**

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente titolo si applica l'istituto della diffida amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/1984, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.

3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione e comunque in tutti i casi in cui è previsto il sequestro finalizzato alla confisca.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

## **TITOLO VIII – Disposizioni finali**

### **Art.49 Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, a norma dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Rubiera.
2. E' abrogato il “Regolamento dei mercati e delle fiere” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 dicembre 2000 n. 108.